

## **Interrogazione n. 748**

*presentata in data 7 gennaio 2019*

a iniziativa del Consigliere Leonardi

### **“Nuovo decreto n. 172 del 26 novembre 2018 di Autorizzazione Impianto a Biogas di Sarrocciano di Corridonia”**

a risposta orale

Premesso che:

- A seguito di istanza depositata il 20/10/2011 la Regione Marche ha rilasciato con decreto n. 52/EFR del 05/06/2012 l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, per l'impianto Biogas 999 kWe in loc. Sarrocciano di Corridonia (MC) - Soc. Agr. VBIO 1 Srl.
- il DDPF n. 52/EFR del 05/06/2012 è stato in seguito annullato dal Tar Marche con la sentenza n. 659 del 10/10/2013 confermata dal CdS con sentenza n. 4730 del 22/09/2014;
- sull'accoglimento del ricorso ha inciso in modo determinante la pronuncia n. 93/2013 della Corte Costituzionale, a seguito della quale è venuta meno, con effetto retroattivo, la norma della L.R. n. 3/2012 in base alla quale erano esclusi dallo screening di VIA i progetti sotto la soglia potenziale di 1 MWe come l'impianto a biogas in questione;
- nella stessa sentenza il Tribunale ha affermato che spetta alla Regione *“assumere i provvedimenti conseguenti”*, e che *“la fattispecie è infatti, dal punto di vista giuridico, del tutto assimilabile all'annullamento d'ufficio o in sede giudiziaria, di un titolo edilizio, vicenda che, come dispone l'art. 38 del T.U. n. 380/2001, determina l'apertura di un nuovo procedimento nel quale l'autorità competente deve valutare le misure da assumere al fine di eseguire correttamente la pronuncia di annullamento”*;
- in relazione alla succitata sentenza della C.C., con nota prot. n. 594103 del 09/09/2013, l'Ufficio regionale ha comunicato alla Soc. VBIO1 che *“... all'impianto in questione siano applicabili gli effetti retroattivi della sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 2013. Pertanto, occorrerà che codesta ditta valuti se chiedere che il detto impianto venga sottoposto ex post a screening di VIA ed eventualmente a VIA. ...”*;
- Con nota prot. n. 79691 del 27 novembre 2013 (acquisita al prot. regionale n. 781936 del 28/11/2013) la Provincia di Macerata ha comunicato che con la Determinazione Dirigenziale n. 374 – 10° Settore del 15/11/2013 il progetto in questione è stato assoggettato alla procedura di V.I.A. di cui all'art. 9 e ss. mm. ii. della L.R. 3/2012 e all'art.22 e ss.mm.ii. del D.Lgs. 152/2006;
- Nel contempo, l'avvenuto annullamento dell'autorizzazione ha comportato, per la ditta proponente, la sospensione dell'attività di produzione di energia elettrica nell'impianto in questione, fino a quando la stessa, a seguito dell'esperimento della procedura di screening, non fosse stata esclusa dalla VIA, o avesse conseguito la VIA positiva;
- Successivamente, la ditta VBIO1, con nota del 10/01/2014 (ns. prot. 34724 del 16/01/2014), ha trasmesso al competente Servizio della Regione Marche, e, per conoscenza all'ARPAM, l'” *Ipotesi di Piano di sospensione dell'attività di produzione di energia elettrica e di messa in sicurezza dell'impianto”*;
- Preso atto di quanto sopra, con nota prot. n. 136434 del 26/02/2014, il competente Servizio Regionale ha comunicato alla ditta che, a far data dal ricevimento della medesima nota citata, doveva prendere avvio il processo di spegnimento secondo le modalità previste dal piano denominato Scenario 1 – *“Esercizio a un regime di funzionamento ridotto al minimo fino ad esaurimento della biomasse solide presenti in impianto”* e attenersi

alle indicazioni dell'ARPAM sopra menzionate e, infine, di comunicare al medesimo Servizio, l'avvenuta cessazione dell'attività dell'impianto;

- Con nota prot. n. 481392 del 30/06/2014 l'ARPAM ha trasmesso copia del verbale del sopralluogo del 07/05/2014 relativo allo stato di attuazione del piano di spegnimento, non rilevando difformità e comunicando, altresì, che erano in corso accertamenti relativi alla regolarità delle emissioni prodotte dall'impianto termico alimentato a biogas;
- Con nota prot. n. 524241 del 15/07/2014 la Provincia di Macerata ha comunicato che con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n. 234/X del 07/07/2014 è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con obbligo di osservanza delle prescrizioni individuate nell'allegato B;
- Con nota prot. n. 527591 del 16/07/2014 la Società VBIO1 ha trasmesso il succitato provvedimento di VIA e il piano di monitoraggio e controllo chiedendo al competente Ufficio regionale di provvedere al rinnovamento del titolo autorizzativo precedentemente rilasciato;
- Con nota prot. n. 682465 del 26/09/2014 la P.F. Regionale competente ha chiesto all'ARPAM di effettuare un sopralluogo per verificare l'effettiva riattivazione del piano di spegnimento secondo le modalità previste dal piano denominato "Scenario 1" come già valutata positivamente dalla stessa ARPAM, temporaneamente sospeso in seguito al D.L. n. 91/2014 e riattivato in seguito alla conversione in Legge con modifiche del D.L. Stesso;
- Con nota prot. n. 33 991 del 14/10/2014, acquisita al prot. n. 7372 63 del 15/10/2014, l'ARPAM ha trasmesso copia del verbale del sopralluogo del 08/10/2014 relativo allo stato di attuazione del piano di spegnimento non rilevando difformità;
- Con istanza del 30/06/2015, acquisita al prot. n. 470209 del 30/06/2015, la Soc. Agr. VBIO1 S.r.l. ha chiesto a questo Ufficio di "*adottare i conseguenti provvedimenti di convalida ex tunc dell'autorizzazione unica rilasciata con Decreto n. 52/EFR del 05/06/2012 e comunque ogni altro provvedimento, comunque denominato, che risulti necessario e conseguente all'adozione delle Linee Guida e funzionale alla riattivazione ex tunc della qualifica IAFR 7515 concessa dal GSE in data 22/10/2012 e della Convenzione del 09/10/2013 relativa alle condizioni tecnico-economiche del ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica prodotta e immessa nella rete, con il riconoscimento della cd. Tariffa omnicomprensiva*";
- Con nota del 22/01/2016, acquisita al prot. regionale n. 46810 del 25/01/2016, la Società VBIO1 ha sollecitato la convalida del procedimento autorizzativo introdotto con istanza depositata il 20/10/2011 e definito con decreto n. 52/EFR del 05/06/2012 invitando e diffidando la Regione Marche a dar seguito all'istanza consegnata a mano in data 30/06/2015;
- Con successive note la Ditta ha provveduto a completare l'istanza ai fini dell'avvio del procedimento e con nota prot. n. 235149 del 12/04/2016 si è provveduto a convocare la Conferenza dei Servizi per il giorno 11 maggio 2016 nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003 per l'impianto in oggetto;
- In relazione alle osservazioni formulate in seno alla Conferenza, in particolare dal Comune di Corridonia, che riguardavano soprattutto aspetti di natura giuridico-amministrativo di specifica complessità, la scrivente P.F. ha chiesto un parere in merito (nota ID10096938 del 12/07/2016) agli uffici legali della Regione, il quale non è mai pervenuto;
- Con nota del 05/07/2016 (acquisita al prot. regionale n. 466839 del 06/07/2016) la Soc. agricola VBIO1 considerando che risultava ampiamente decorso il termine di novanta giorni previsto al c. 4 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03 per la chiusura del procedimento ha *invitato e diffidato questo Ente a voler chiudere con provvedimento motivato il procedimento di cui all'oggetto*;

- Con nota prot. n. 757355 del 25/10/2016 l'Ufficio scrivente ha comunicato il preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, dell'istanza del 30/06/2015 per le seguenti motivazioni:
- “- per la parte relativa alla richiesta di “convalida”, in quanto l’atto originario risulta annullato e la più recente giurisprudenza, per altro di livello più elevato (Consiglio di Stato, novembre 2015), esclude l'applicabilità della convalida di atti annullati da una sentenza di un tribunale amministrativo anche se di primo grado e quindi anche se non passata in giudicato;
- per la parte relativa ad “ogni altro provvedimento ... necessario e conseguente all'adozione delle linee guida” “e funzionale alla riattivazione ex tunc della qualifica IAFR ... GSE”, in quanto:

- la richiesta è precisa e puntuale sugli effetti che dovrebbero derivare dal provvedimento richiesto, ma non lo è assolutamente sulla tipologia di provvedimento da rilasciare;

- gli effetti ex tunc di una eventuale autorizzazione confermativa (applicazione tout court del solo DM 52/2015), o di altro provvedimento che consideri in tutto o in parte le prescrizioni VIA della Provincia o ulteriori prescrizioni, non possono essere stabiliti né garantiti dall'autorità competente all'AU (la Regione);

- codesta ditta, interpellata sulla volontà di proseguire nell'iter del procedimento aperto con nota prot. n. 235149 del 12/04/2016, pervenendo eventualmente, a conclusione dello stesso, al rilascio di una nuova autorizzazione, ha ritenuto di non rispondere rinviando a quanto già richiesto con l'istanza del 30/06/2015, acquisita al prot n. 470209 del 30/06/2015, ritenendola esaustiva; pertanto, ad oggi, non si ha conferma della volontà di codesta impresa di proseguire

Con nota prot. n. 784016 del 04/11/2016 la Soc. VBIO1 ha trasmesso le proprie osservazioni in riscontro alla nota succitata per le quali è stato chiesto un parere agli Uffici legali della Regione, mai pervenuto;

- la P.F. Regionale “Bonifiche e Fonti Energetiche” ha considerato che: - la nota sentenza del 26/07/2017 della Corte europea ritiene legittima, nel caso di specie, la VIA “postuma”e - come previsto dalla sentenza del TAR già citata (laddove afferma che l’annullamento d’Ufficio o in sede giudiziaria determina l’apertura di un nuovo procedimento) l’Autorità competente può procedere d’Ufficio alla riedizione del procedimento autorizzatorio, al fine di sanare l’illegittimità di un proprio provvedimento, rilevata dall'autorità giurisdizionale, e contestualmente può considerare, in un unico procedimento, anche le specifiche istanze formulate da VBIO1;
- con nota prot. n. 861265 del 05/09/2017 la Regione Marche ha ritenuto che nel corso del procedimento l’autorità competente poteva anche approfondire o meglio valutare le questioni relative alle specifiche istanze formulate da VBIO1 con nota del 30/06/2015, acquisita al prot. n. 470209 del 30/06/2015, ed ha comunicato di dare corso d’ufficio al procedimento volto al rilascio del provvedimento di autorizzazione unica di cui art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per il progetto “*Impianto a biogas della potenza nominale di 999 kWe sito in loc. Sarrocciano nel Comune di Corridonia (MC)*” proposto dalla Soc. agr. VBIO1 Srl. con la medesima nota la medesima Struttura Regionale ha comunicato che i tempi per la conclusione del procedimento, come stabilito dall’art. 2, comma 6 della L. n. 241/90, decorrono dal 05/09/2017, trattandosi di nuovo avvio d’Ufficio del procedimento, e sono definiti dall’art. 12, comma 4 del D.Lgs. n. 387/2003;
- con la stessa nota è stata convocata la Conferenza dei Servizi (cds) per il giorno 26 settembre 2017 da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi della Legge n.241/1990 - successivamente alla riunione della cds, la Soc. VBIO1 con nota del 30/10/2017(prot. regionale n. 1090104 del 31/10/2017) ha comunicato di essere in procinto di presentare istanza di riesame della VIA;

- Con nota del 10/11/2017, acquisita al prot. n. 1138306 del 13/11/2017, la Società agricola VBIO1 ha chiesto alla competente Provincia di Macerata istanza di riesame delle prescrizioni. con nota prot. n. 12442 del 07/05/2018, acquisita al prot. n. 499248 del 07/05/2018,
- la Provincia di Macerata ha trasmesso la Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n. 186 del 03/05/2018;
- Come richiesto dalla conferenza di servizi del 26 settembre 2017, con nota del 04/06/2018, acquisita al prot. n. 626613 del 05/06/2018, la Soc. VBIO1 S.A. S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa attestante l'ottemperanza alle prescrizioni imposte dalla Provincia di Macerata nell'ambito del procedimento di VIA;
- Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla società VBIO 1 S.A. S.r.l., con nota prot. n. 685137 del 18/06/2018 l'Ufficio scrivente ha comunicato il riavvio dei termini del procedimento convocando la seconda riunione della conferenza dei servizi decisoria per il giorno martedì 3 luglio;
- In tale seduta, come riportato nel verbale stesso: *"... sulla base di quanto emerso dall'istruttoria condotta, dai contributi pervenuti e dalla discussione svoltasi, la Conferenza dei Servizi ritiene ottemperate le prescrizioni di cui alla DD n. 234/2014 e, pertanto, esprime parere favorevole in merito al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per l'opera "Impianto a biogas della potenza nominale di 999 kWe sito in Loc. Sarrocciano del Comune di Corridonia (MC)" a condizione che vengano recepite ed applicate le prescrizioni come impartite dai soggetti coinvolti nell'ambito dei lavori della Conferenza medesima."*

Considerato che:

- Con la conferenza dei servizi definita *"decisoria"*, aperta d'ufficio e conclusasi con il nuovo Decreto autorizzativo n. 172 del 26 novembre 2018 per l'impianto biogas di Sarrocciano, si è deciso di *"rinnovare"* tout court l'autorizzazione *ex tunc*, prendendo spunto dal sopracitato parere della Corte Europea, parere richiesto dal TAR Marche, in merito al quesito formulato sulla V.I.A. postuma, su cui il Tribunale Amministrativo Regionale tuttavia deve ancora esprimersi;
- la precedente conferenza dei servizi aperta l'11 maggio 2016 su richiesta della società VBIO1 s.r.l., al protocollo della Regione Marche n. 470209 del 30/06/2015, si concluse invece con un'istanza di rigetto, comunicata con nota prot. n. 757355 del 25/10/2016 ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, alla società VBIO1, e con le motivazioni pressochè integralmente riportate nella premessa di cui sopra;
- Tale istanza di rigetto trova fondamento nella sentenza emessa dal Consiglio di Stato (n.4730/2014), per il Decreto autorizzativo n. 52/EFR del 5/6/2012 con cui era stato autorizzato l'esercizio dell'attività della centrale biogas di Sarrocciano, nonché nella giurisprudenza piu' recente, (C.Stato novembre 2015);
- La Società VBIO1, con nota del 18/09/2018, acquisita al prot. n. 1039922 del 18/09/2018 ha precisato che il provvedimento conclusivo dovrà: 1. Confermare espressamente la natura non sostanziale degli adeguamenti al progetto originario allegato al Decreto n. 53/EFR del 05/06/2012 proposti dalla Società al solo fine di ottemperare alle prescrizioni riportate nella Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n. 234/X del 07/07/2014 tenendo presente, tra l'altro, le previsioni dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 28/2011 e la nota del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'Energia prot. 17732 del 09/09/2013, 2. Riportare l'esito delle valutazioni della Regione sulle tematiche evidenziate dalla P.F. Regionale competente nell'istanza del 30/06/2015, acquisita al prot. n. 470209 del 30/06/2015, 3. Riportare il dettaglio delle matrici di alimentazione autorizzate, 4. Prevedere l'intestazione ad E-Distribuzione S.p.a. dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione in quanto l'opera è stata ceduta al predetto Gestore al fine di erogare il servizio pubblico di distribuzione anche

ad altri soggetti e che, per l'effetto, non debba essere fatto obbligo a quest'ultimo Gestore di ripristinare lo stato dei luoghi (rimuovendo l'impianto di rete) a seguito della eventuale dismissione dell'impianto di produzione.

- In riferimento ai punti 3 e 4 di cui sopra la Regione ritiene di aver ampiamente dato riscontro nel provvedimento n. 172 del 26 novembre 2018 della P.F. "Bonifiche e Fonti Energetiche..." riportando, rispettivamente, il dettaglio delle matrici di alimentazione nonché la presa d'atto che l'impianto di rete per la connessione già realizzato è stato ceduto ad Enel Distribuzione Spa con atto datato 19 febbraio 2013;
- Con il medesimo decreto n. 172 del 26 novembre 2018 si autorizza pertanto la Società VBIO1 s.a. a riattivare ed esercire l'impianto e le opere connesse per la produzione di energia elettrica alimentato a biogas, della potenza nominale elettrica di 999 kWe;

Tenuto conto che:

- la popolazione locale teme per l'ambiente e per la propria salute considerato il verificarsi, in passato, di incidenti proprio per impianti come questo nel territorio della provincia di Macerata con gravi ripercussioni nell'ecosistema, nonché per il cumulo con altro impianto di maggiore potenza situato a meno di mt. 800 in linea d'aria, con gravi disagi per la popolazione visto l'insistente quanto persistente impatto odorigeno, dovuto ai materiali utilizzati ed alla cattiva gestione del rifiuto di lavorazione, il digestato,

per quanto sin qui riportato,

## SI INTERROGA

L'assessore regionale competente per conoscere:

1) per quali motivi il Decreto P.F. "Bonifiche e Fonti Energetiche", n. 172 del 26.11.2018, "rinnova" l'autorizzazione all'impianto, non tenendo conto del fatto che l'atto originario (Decreto n. 52/EFR del 5/6/2012) risulta annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4.730/2014 e passato in giudicato, visto che il caso di specie esclude l'applicabilità della convalida di atti annullati, così come si era inteso rigettare l'istanza nella Conferenza dei Servizi (nota prot. n. 757355 del 25/10/2016 ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90).